



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49 DEL 10-11-2025

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica del contratto di concessione per la gestione dello Stadio del Ghiaccio di Pinzolo. Nuove disposizioni e revisione del contributo economico.

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di novembre alle ore 19:30, nella sala riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale di Prima convocazione.

Presenti i Signori:

CEREGHINI MICHELE	P	Imperadori Massimo	P
Cominotti Cesare	P	Stefani Enrico	P
Corradini Giuseppe	P	Ferrari Fabio	A
Vidi Luca	A	Busignani Andrea	P
Rossini Laura	P	Campigotto Luca	P
Bonomini Monica	P	Cereghini Sasha	P
Bonapace Andrea	P	Maffei Giuseppe	P
Valentini Diego	P	Maffei Liliana	P
Cunaccia Federico	P	Maffei Renzo	P

Assessori esterni:

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 2.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Binelli Raffaele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Rossini Laura nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati scrutatori i Signori:

Bonapace Andrea

Cereghini Sasha

E' entrato il consigliere Ferrari Fabio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e rilevato quanto a seguire.

Il Consiglio comunale di Pinzolo ha istituito il servizio pubblico a domanda individuale Stadio del Ghiaccio a Pinzolo e ha stabilito la modalità di gestione mediante procedura concorrenziale.

Unitamente alla predetta statuizione, ha approvato *il contratto di servizio* che declina obbligazioni e oneri a carico delle parti negoziali, definisce i rapporti finanziari, le modalità di gestione nonché l'ammontare del contributo comunale per la gestione.

Conseguentemente, la Giunta comunale ha indetto una procedura di asta pubblica per la concessione del servizio pubblico istituito. Il provvedimento dell'Organo esecutivo qualifica *ratione temporis* il servizio quale privo di rilevanza economica con ciò sottraendone la procedura di assegnazione alla disciplina di conio unionale del Codice dei contratti pubblici. La *non imprenditorialità* del servizio è desunta in via prevalente, se non esclusiva, dalla previsione di un contributo economico da parte dell'Amministrazione comunale.

Seppur quanto oggetto di disamina nella citata deliberazione di Giunta comunale n.15 del 17.02.2023 di indizione della gara, possa ritenersi in astratto corretto, è del pari vero che la valutazione circa la rilevanza economica di un servizio pubblico locale *va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato"*.

A sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell'impianto, - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1784/2022).

Nella fattispecie di concessione-contratto di servizi per la gestione di impianti sportivi, la finalità pubblica perseguita di consentire un'adeguata fruizione dei servizi da parte dell'utenza, è compatibile con la previsione di un contributo in conto gestione, sul presupposto che le tariffe imposte dal Comune da praticare all'utenza, non possano coprire interamente i costi di gestione, ancora di più se il concessionario deve assumere l'onere della manutenzione ordinaria degli impianti e altri obblighi, ai quali deve far fronte in forma diretta, con ulteriori costi a suo carico (*Prima Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti nella sentenza [n.268/2023](#)*).

Gli obblighi assunti dal concessionario legittimano la previsione di un contributo annuo senza il quale verosimilmente l'Amministrazione comunale non avrebbe trovato alcun contraente, tant'è che l'Associazione sportiva dilettantistica Sporting ghiaccio Pinzolo artistico e ritmico è risultata l'unica offerente dell'asta pubblica con un marginale ribasso applicato al contributo dello 0,274 per cento.

Il modello organizzativo sviluppato dall'Associazione Sporting Ghiaccio Pinzolo (così denominata di seguito per brevità) dopo una gestione in appalto con un operatore economico individuato nel mercato, ha qualificato l'offerta sportiva dimostrando la sua pervasione nel tessuto sociale grazie anche agli affiliati volontari che operano in sinergia con le realtà economiche del territorio e in costante e continuo coordinamento con l'Amministrazione concedente.

Questo fa sì che il giro d'affari dell'Associazione sia considerevole qualificando pertanto il servizio reso.

L'esame dei bilanci d'esercizio relativi agli ultimi due anni del soggetto gestore (affidatario dal 01.05.2023) evidenzia che i ricavi, ivi compreso il contributo economico del Comune, risultano sufficienti a coprire i costi di gestione dell'impianto sportivo. È pertanto possibile desumere una potenziale remuneratività del servizio, che tuttavia presenta delle specificità degne di nota:

- la gestione è affidata ad un'associazione sportiva dilettantistica che fonda il suo *management* principalmente sull'opera del volontariato;
- la tariffazione è determinata dall'Amministrazione comunale ai fini di assicurare massima accessibilità dell'impianto, come la gratuità imposta per le Associazioni del territorio;
- la gestione avviene alla stregua della modalità della convenzione disciplinata dal Codice degli Enti del Terzo settore (art.56) e non certo nella forma della concessione di servizio con la previsione del *rischio operativo* in capo al concessionario seppur possa dirsi che il gestore sia gravato da un *rischio di impresa* pur condizionato e mitigato dalla previsione del contributo economico pubblico per la finalità di sostenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione al soggetto concessionario in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Ben diverso si qualifica il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione. In tal caso, la parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Il rischio operativo in tal senso prospettato qualifica i contratti di concessione disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (il riferimento si intende al Libro IV, Parte II 'Dei contratti di concessione'). In tale contesto giuridico, ciò che, in particolare, realizza l'equilibrio patrimoniale delle prestazioni è l'utile ricavato dal concessionario dalla gestione del servizio, cui si aggiunge (o meno) il prezzo corrisposto dalla amministrazione pubblica.

La finalità eminentemente sociale dell'impianto sportivo comunale e parimenti dell'Associazione concessionaria, escludono in radice ogni assimilazione alle concessioni di servizi della disciplina dei contratti pubblici così come ne è stata esclusa l'applicabilità alla procedura di evidenza pubblica, al cui esito l'Associazione Sporting Ghiaccio Pinzolo è risultata aggiudicataria.

Sulla base dell'analisi della situazione economico-patrimoniale dell'attuale gestore e di una rivalutazione del servizio come potenzialmente remunerativo, si rende necessario integrare il contratto di gestione. In particolare, occorre introdurre un canone di concessione per l'uso dell'immobile.

Com'è noto, lo statuto costituzionale dell'Amministrazione impone che la gestione dei beni pubblici avvenga alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento, in una prospettiva orientata anzitutto ad assicurare il raggiungimento dell'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, giusta il dettato dell'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione.

Sul piano della legislazione ordinaria, tale prescrizione trova conferma nei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, declinati dal legislatore agli artt. 1 e ss., l. n. 241/1990.

Ne discende dunque che, in prima battuta, la gestione dei beni pubblici deve avere luogo in un'ottica volta ad assicurarne la redditività e lo sfruttamento economico; è stato, infatti, affermato che in linea di principio la cessione gratuita di un immobile comunale non possa considerarsi una modalità tipica di valorizzazione del patrimonio, proprio perché non reca alcuna entrata all'Ente e costituisce un utilizzo non coerente con le finalità del bene ma addirittura una fonte di depauperamento e, dunque, di danno patrimoniale per l'Ente.

Inizialmente, il contratto di concessione non prevedeva alcun canone. La priorità era infatti l'interesse pubblico, ovvero incentivare la pratica sportiva per la comunità. Pertanto, si cercava un gestore qualificato,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.49 del 10-11-2025 COMUNE DI PINZOLO

dato lo scarso interesse del mercato a investire in un servizio a bassa redditività.

Se l'interesse principale è la promozione dello sport, l'assegnazione gratuita di un impianto sportivo è giustificata. In questo caso, il mancato guadagno economico derivante dal bene è compensato dalla promozione di un altro valore fondamentale, riconosciuto e tutelato dalla Costituzione. L'importanza dello sport è infatti ribadita dal nuovo comma dell'articolo 33, che recita: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Tale principio è ulteriormente confermato da altre normative.

In primo luogo, assunta la destinazione sociale dei beni in argomento, sotto il profilo dell'incidenza economica, viene in rilievo l'art. 6, d.lgs. n. 38/2021, laddove al comma 1, il legislatore afferma a chiare lettere che *"l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*.

Ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale n.4/2016, qualora la Pubblica Amministrazione non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. E ancora, l'art.56 del D.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, recita *"le amministrazioni pubbliche (...) possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*.

La possibilità di ricorrere a tale secondo modulo alternativo, d'altronde, è corroborata dal vigente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), il cui art. 6 esplicitamente riconosce che *"in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017"*.

Ai fini della deroga al principio di redditività dei beni pubblici, l'Ente deve porre particolare attenzione alle specifiche caratteristiche del soggetto beneficiario, scrutinandole in concreto.

Infatti, dalla disamina delle varie norme illustrate in precedenza emerge evidente il punto in comune, costituito dal fatto che l'eccezione alla regola della determinazione di canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni (*in termini, si v. Sez. controllo Veneto, del. n. 716/2012/PAR cit.*) o per meglio dire dalla acclarata mancanza di remuneratività del bene pubblico.

Per altro verso, la remuneratività sussiste in tutti i casi in cui il gestore ha la possibilità anche solo in potenza di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione).

Il contributo economico erogato dal Comune non contrasta con la potenziale remuneratività del servizio. Esso, al contrario, conferma tale possibilità, rappresentando un'entrata aggiuntiva che incrementa i ricavi del soggetto gestore.

Si rende, dunque, necessario stabilire un canone di concessione a carico del gestore. Questo non solo crea
DELIBERA DI CONSIGLIO n.49 del 10-11-2025 COMUNE DI PINZOLO

un'obbligazione chiara, ma è anche cruciale per il trattamento fiscale delle prestazioni che il Comune ha assunto come onere nel contratto. Di conseguenza, è indispensabile rinegoziare il contratto, almeno per quanto riguarda i rapporti finanziari.

L'opportunità di rivedere il contratto ha permesso all'Amministrazione comunale e al gestore di confrontarsi. Il gestore ha manifestato la necessità di modificare alcune clausole contrattuali, richiesta che il Comune ha ritenuto valida perché coerente con l'obiettivo di promuovere i valori educativi e sociali dello sport e il benessere psicofisico della collettività.

E, invero, la sopravvenuta riforma costituzionale di cui alla l. cost. n.1 del 26.09.2023 (successiva all'adozione della deliberazione del Consiglio comunale di istituzione del servizio pubblico e di disciplina delle sue modalità di gestione) ha recato un'essenziale revisione dell'art. 33, comma 7, Cost. introducendo un nuovo parametro di riferimento per l'azione amministrativa, imponendo alla pubblica amministrazione di considerare lo sport non solo come una materia da condividere fra differenti livelli di governo, ma anche come un valore costituzionale meritevole di tutela maggiore di quanto non fosse in passato.

Naturalmente, il riconoscimento dello sport come valore educativo e sociale non prevale automaticamente sui principi costituzionali di buon andamento, trasparenza ed equilibrio finanziario. Il bilanciamento tra questi principi non può comportare la compressione di uno a favore dell'altro. Al contrario, tale equilibrio deve derivare da una valutazione attenta e ponderata, che tenga conto sia della necessità di promuovere l'accessibilità allo sport, sia dell'obbligo di garantire una gestione efficiente delle risorse pubbliche.

Per trovare un punto di incontro tra la promozione dello sport e la valorizzazione del bene pubblico, l'Amministrazione comunale ha deciso di tradurre questo equilibrio in termini economici.

Per l'impianto sportivo, è stato stabilito un canone di concessione annuale di 11.000 euro determinato mutuando uno dei criteri oggettivi possibili in assenza di valutazioni tecniche del valore dell'impianto o del canone e in situazioni dove non esiste un mercato di riferimento comparabile o dove il canone di mercato non è appropriato per il tipo di impianto, spesso beni demaniali o patrimoniali indisponibili destinati a servizio pubblico.

Di converso, l'Amministrazione ha riconosciuto al gestore un contributo di euro 8.000 annui per coprire le mancate entrate derivanti dalla concessione gratuita di ulteriori venti ore mensili per otto mesi l'anno per l'utilizzo dell'impianto a favore di società sportive locali rispetto all'obbligo contrattuale, da aggiungersi a quelle già previste, fuori dai periodi di maggior afflusso turistico già individuati.

Analogamente, per sostenere l'organizzazione di spettacoli e/o iniziative con atleti di alto livello (come, ad esempio, i campioni della Nazionale) o la messa a disposizione della struttura per altri intrattenimenti in sinergia con gli enti di promozione turistica o per la promozione dello sport, ritenuti di grande importanza per l'indotto turistico, il Comune concede un ulteriore contributo annuo di 15.500 euro, basato sui costi storici di tali eventi.

Parimenti, per il sostegno di iniziative che promuovono l'inclusione delle persone con disabilità, come quelli già attivati dall'Associazione Sporting Ghiaccio Pinzolo, ritenuti di interesse sociale, il Comune concede un ulteriore contributo annuo di euro 4.000, anch'esso basato sui costi storici di tali iniziative.

Infine, per eventi speciali come "Pinzolo on Ice" o spettacoli simili, che esulano dagli obblighi contrattuali ma sono di notevole interesse turistico, l'Amministrazione comunale assegna un contributo annuale di 15.500 euro. Questi eventi, che coinvolgono campioni e atleti internazionali, sono organizzati in collaborazione con il Comune in quanto ritenuti di rilevante interesse pubblico e in linea con le priorità strategiche dell'ente.

Dall'analisi dei bilanci di esercizio del soggetto gestore, si evince che i ricavi, inclusivi del contributo
DELIBERA DI CONSIGLIO n.49 del 10-11-2025 COMUNE DI PINZOLO

comunale, coprono i costi di gestione, lasciando presumere una potenziale remuneratività del servizio. In tale contesto, la determinazione di un canone di concessione in capo al gestore si rende necessaria sia per l'equilibrio economico-finanziario del rapporto, sia per conferire rilevanza commerciale a fini fiscali alle prestazioni che l'Amministrazione comunale ha assunto quale onere in via diretta.

Il canone di concessione si configura come uno strumento di riequilibrio del rapporto negoziale, privo di finalità lucrativa per l'Amministrazione. Infatti, l'onere assunto dall'Amministrazione comunale si sostanzia nella copertura dei costi fissi e nel sostegno delle componenti di costo variabili, con l'esclusiva finalità di promuovere il valore sociale e pubblico dell'attività sportiva.

Quanto alla conformità del modello di gestione adottato per la contribuzione di un servizio di potenziale interesse economico, rispetto all'attuale quadro disciplinatorio dei cosiddetti aiuti di stato, l'intervento rientra nei criteri della Sentenza *Altmark* EU (compensazione di un obbligo di Servizio di Interesse Economico Generale – SIEG), in quanto la compensazione finanziaria, erogata sotto forma di contributo a copertura dei costi fissi e di parte dei variabili, è stata determinata *ex ante* attraverso una metodologia trasparente e oggettiva, e non eccede i costi netti derivanti dall'adempimento dell'obbligo di servizio pubblico (garanzia di accesso universale e tariffe calmierate per la collettività), impedendo così il riconoscimento di un vantaggio economico selettivo e, di conseguenza, l'esistenza di un Aiuto di Stato ai sensi dell'Articolo 107, Paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Visti:

- la legge provinciale n.4/2016, legge sullo sport;
- la L.P. n.23/1990 relativa alla disciplina dell'attività contrattuale e all'amministrazione del patrimonio pubblico;
- la L.P. n.2/2016 di recepimento delle Direttive UE in materia di appalti e concessione di contratti pubblici;
- il D.lgs. n.118/2011 di armonizzazione del sistema contabile;
- il D.lgs. n.36/2023 recante Codice dei contratti pubblici;
- il Codice del Terzo Settore, D.lgs. n.117/2017;
- il D.lgs. n.201/2022 recante il testo unico sulla disciplina dei servizi di interesse economico generale;
- la L.P. n.6/2004 che reca altresì, tra le altre, le *Disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale*;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.lgs. n.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42)”;

atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nella propria competenza per espressa riserva disposta con le statuizioni della deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 27.12.2022, *di demandare alla competenza della Giunta comunale, in riferimento anche agli affidamenti successivi a quello oggetto della presente delibera, l'adozione degli atti necessari sia all'individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, del soggetto affidatario della gestione del servizio pubblico in oggetto, sia alle eventuali modifiche al contratto di servizio, che non comportino tuttavia una alterazione sostanziale, sia da un punto di vista economico che tecnico-giuridico, della disciplina di gestione stabilita dal contratto di servizio approvato dal Consiglio comunale*;

visti e richiamati i pareri favorevoli senza osservazioni in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione: favorevoli all'unanimità;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.49 del 10-11-2025 COMUNE DI PINZOLO

sulla base di tali risultanze il Consiglio comunale,

DELIBERA

1. di dare atto e approvare la ridefinizione dei rapporti economico-patrimoniali in essere, relativa alla gestione dell'impianto sportivo "Palaghiaccio" di proprietà comunale, che configura una modifica sostanziale della disciplina stabilita dal precedente atto convenzionale; i nuovi termini contrattuali prevedono:
 - l'obbligo, in capo al gestore, di versare un canone annuo di concessione pari a 11.000 euro;
 - il riconoscimento, da parte del Comune, di un nuovo contributo in conto gestione nell'importo annuo di 43.000 euro per complessivi euro annui 203.440;
2. di approvare e dare esecuzione al disciplinare integrativo e modificativo dei contenuti del contratto sottoscritto tra le parti;
3. di demandare alla Giunta comunale la valutazione in merito alle revisioni tariffarie proposte dal gestore;
4. di prendere atto che, in conformità al Capo II della L.P. n. 23/1992, il Responsabile del procedimento è il Vicesegretario generale – Responsabile dell'Area finanziaria del Comune di Pinzolo, e che l'istruttoria è stata condotta in maniera conforme alle normative vigenti;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

DS

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rossini Laura

IL SEGRETARIO GENERALE
Binelli Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 d. lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 d. lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PINZOLO

PROVINCIA DI TRENTO

N. --- Repertorio – scrittura privata autenticata

ATTO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO

DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE

STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO

Tra i Signori:

- ---, nato a --- ---, il quale interviene ed agisce in questo atto non in nome proprio bensì in rappresentanza del Comune di Pinzolo, con sede in Pinzolo, Viale della Pace n. 8 - C.F. 00286690227 ai sensi di Statuto, in qualità di parte concedente;

- sig. ---, nato a --- il ---, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio bensì in nome e per conto, nella sua qualità di legale Rappresentante dell'A.S.D. Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico, con sede in 38086 Pinzolo (TN), via allo Stadio 21 – Partita IVA 01902430220 e C.F. 95004190229, quale concessionario.

Premesso che:

- con atto repertoriato al n.4041 di data 29.06.2023 è stato sottoscritto il contratto di concessione del servizio pubblico a domanda individuale Stadio del ghiaccio di Pinzolo con decorrenza dal 01.05.2023 al 30.04.2028;

- con deliberazione n. --- di data --- il Consiglio comunale ha approvato il disciplinare integrativo e modificativo del contratto sottoscritto.

Per quanto sopra, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

CONSERVAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per quanto non diversamente pattuito mediante la sottoscrizione della presente concessione-contratto integrativo dell'atto sottoscritto rep. n.4041 di data

29.06.2025, conservano piena efficacia e validità le condizioni di gestione vigenti.

Articolo 2

RAPPORTI FINANZIARI

L'Associazione sportiva dilettantistica Sporting ghiaccio Pinzolo artistico e ritmico si impegna a versare al Comune di Pinzolo un canone annuo di concessione in uso dell'immobile Stadio del Ghiaccio, quantificato nell'importo di euro 11.000,00, in due rate di 5.500,00 ciascuna con termine il 30.04 e il 30.11 di ciascuna annualità compresa nella validità del contratto originario. Per l'annualità in corso il canone è corrisposto entro il 31.12.2025 in rapporto ai mesi/giorni di concessione decorrenti dalla data di sottoscrizione (certificazione di autenticazione della scrittura privata) del presente atto aggiuntivo.

Il contributo che il Comune di Pinzolo eroga con cadenza mensile all'Associazione sportiva per un importo complessivo annuo determinato in euro 160.440,00 è integrato di ulteriori finanziamenti in conto gestione e specificamente:

- l'Amministrazione riconosce al gestore un contributo di euro 8.000,00 annui per coprire le mancate entrate derivanti dalla concessione gratuita di ulteriori venti ore mensili per otto mesi l'anno per l'utilizzo dell'impianto a favore di società sportive locali rispetto all'obbligo contrattuale, da aggiungersi a quelle già previste, fuori dai periodi di maggior afflusso turistico già individuati;
- per sostenere l'organizzazione di spettacoli e/o iniziative con atleti di alto livello (come, ad esempio, i campioni della Nazionale) o la messa a disposizione della struttura per altri intrattenimenti in sinergia con gli enti di promozione turistica o per la promozione dello sport, ritenuti di grande importanza per l'indotto turistico, il Comune concede un ulteriore contributo annuo di 15.500,00 euro, basato sui costi storici di tali eventi;
- per il sostegno di iniziative che promuovono l'inclusione delle persone con

disabilità, come quelli già attivati dall'Associazione Sporting Ghiaccio Pinzolo, ritenuti di interesse sociale, il Comune concede un ulteriore contributo annuo di euro 4.000,00, anch'esso basato sui costi storici di tali iniziative;

- per eventi speciali come "Pinzolo on Ice" o spettacoli similari, che esulano dagli obblighi contrattuali ma sono di notevole interesse turistico, l'Amministrazione comunale assegna un contributo annuale di 15.500,00 euro. Questi eventi, che coinvolgono campioni e atleti internazionali, sono organizzati in collaborazione con il Comune in quanto ritenuti di rilevante interesse pubblico e in linea con le priorità strategiche dell'ente.

Complessivamente il contributo economico riconosciuto all'Associazione sportiva che gestisce l'impianto Stadio del Ghiaccio (e nel dettaglio: contributo in conto gestione di euro 160.440,00 oltre all'ulteriore contribuzione per attività di rilevante interesse pubblico nell'importo complessivo di euro 43.000,00) ammonta a euro 203.440,00. La sua erogazione avviene in via anticipata con cadenza mensile il primo giorno di ciascuna mensilità in quote di pari valore finanziario sino a concorrenza dell'intero contributo.

ART. 3

TARIFFE

È rimessa all'Organo Esecutivo la valutazione circa le eventuali revisioni tariffarie proposte dall'Associazione, rispetto a quelle attualmente vigenti, che sono unite al presente contratto sotto la lettera 'A'.

Art.4

DECORRENZA EFFETTI

Gli effetti del presente disciplinare integrativo e modificativo del contratto sottoscritto rep. n. --- di data --- hanno decorrenza dal --- e sino alla scadenza del contratto originario, ovvero il 30.04.2028.

Art.5

DISPOSIZIONI FINALI

La stipulazione del presente atto negoziale avviene mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e ss.mm. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e sss.mm.

L'A.S.D. Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico dichiarano di essere esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972. Il presente contratto è conservato nella raccolta degli atti del COMUNE DI PINZOLO, tenuta presso la Segreteria Generale – Ufficio contratti, del medesimo Comune.

Redatto in forma informatica letto, accettato, sottoscritto digitalmente:

Pinzolo, li ---

COMUNE DI PINZOLO - ---

IL GESTORE - A.S.D. Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico

REP. n. ---

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONI

Io sottoscritto dott. ---, Segretario Generale del Comune di Pinzolo, esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte il Comune di Pinzolo, ed autorizzato, nel caso di scritture private ad autenticarne le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 137 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 Maggio 2018, n. 2 e ss.mm., senza

l'assistenza dei testimoni per rinuncia delle parti d'accordo tra loro e con il mio
consenso.

C E R T I F I C O

che i Signori:

, hanno sottoscritto oggi in mia presenza, mediante l'apposizione di firma digitale,
l'atto che precede valutato da me conforme con l'ordinamento giuridico.

Pinzolo lì ---

L'UFFICIALE ROGANTE
